

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE AD ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA. APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ( Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 ed art. 48, comma 3, del T.U. 267/2000).**

*Approvato dalla Giunta Comunale il 02/04/2009 atto n.28.*

*Modificato dalla Giunta Comunale il 15/10/2009 atto n. 80.*

*Pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2009*

**ALLAGATO "A"**

## *Indice*

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo*
- Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni*
- Art. 3 - Determinazione della spesa annua*
- Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*
- Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa*
- Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti*
- Art. 9 - Disciplinare di incarico*
- Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*
- Art. 11 - Pubblicizzazione ed efficacia degli incarichi e dei contatti di collaborazione*
- Art. 12 - Esclusioni*
- Art. 13 - Disposizioni finali*

## **Articolo 1**

### ***Oggetto, finalità, ambito applicativo***

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti, le procedure e il regime di pubblicità per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza e di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a esperti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 110, comma 6 del D. lgs n. 267/2000..

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di riflessione, di ricerca e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito

## ***Articolo 2***

### ***Ricorso ai collaboratori esterni***

1. La competenza all' affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell' articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

**3. gli incarichi saranno conferiti nel pieno rispetto dei criteri generali determinati dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione consiliare n. 22 adottata nella seduta del 12/06/2008.**

## ***Articolo 3***

### ***Determinazione della spesa annua massima***

1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

## ***Articolo 4***

### ***Presupposti per il conferimento di incarichi professionali***

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;

b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, intendendo per tale la laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, nonché particolari

specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale, abilitazioni, autorizzazioni, qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, e casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, qualora siano previsti da specifiche normative di settore aventi carattere di specialità. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, modalità di determinazione del compenso e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche di raggiungimento del risultato;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, adeguatamente pubblicizzata, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
- h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dai Responsabili competenti allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente. A tale scopo i Responsabili competenti, effettuate le suddette verifiche, devono comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con le previsioni dei programmi di cui al precedente articolo 3, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati e dell'esistenza di un apposito stanziamento di spesa e del rispetto del suo limite.

### ***Articolo 5***

#### ***Selezione degli esperti mediante procedure comparative.***

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

### ***Articolo 6***

#### ***Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.***

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, anche attraverso commissioni appositamente istituite, attribuendo un punteggio ad

ogni singolo curriculum, in base alla valutazione in termini comparativi dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze, del compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Il Responsabile del servizio competente procede all'avvio delle procedure comparative tramite apposito avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, ed eventualmente da rendere noto mediante altre forme di pubblicità che si ritengano opportune.

3. L'avviso di selezione deve contenere:

- a) la descrizione circostanziata dell'incarico da conferire;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze e delle eventuali proposte operative indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati;
- e) il tipo di rapporto contrattuale per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) la durata dell'incarico;
- g) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- h) il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che il Comune ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo, e comunque deve essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione .

4. Il Responsabile competente o la specifica commissione procede alla selezione dei candidati partecipanti valutando in termini comparativi tutti od alcuni dei seguenti elementi, eventualmente integrati da ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell'incarico, come individuati nell'avviso o nella lettera di invito, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto:

- a) i titoli ed i requisiti professionali,
- b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico,
- d) il compenso richiesto rispetto a quello proposto dal Comune,
- e) i tempi di realizzazione dell'incarico.

5. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente gli elementi di cui al comma 4; al colloquio possono essere ammessi tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi richiesti o solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero minimo di tre per ogni singolo incarico

professionale; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo disponibile.

6. Il Responsabile competente può essere coadiuvato nella valutazione da una commissione composta da funzionari o dipendenti comunali o da esperti esterni.

7. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.

8. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. La forma scritta del contratto è richiesta *ad substantiam*, a pena di nullità.

9. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

### ***Articolo 7***

#### ***Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.***

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. I casi di urgenza debbono essere giuridicamente qualificati e motivati da circostanze obiettive, non dipendenti dalla volontà o dall'inerzia dell'Amministrazione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

### ***Articolo 8***

#### ***Liste di accreditamento di esperti.***

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. La procedura comparativa dovrà tenere conto degli elementi previsti dal precedente articolo 6.

## **Articolo 9**

### ***Disciplinare di incarico.***

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. La forma scritta è richiesta *ad substantiam*, a pena di nullità.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

## **Articolo 10**

### ***Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.***

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina e secondo le disposizioni procedurali e sostanziali del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente. Non sono ammessi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento delle ordinarie attività tecniche ed amministrative dell'Ente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

## **Articolo 11**

### ***Pubblicizzazione ed efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione.***

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi ed i contratti di collaborazione conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa all'Albo Pretorio e sul proprio sito web.

2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico e contratto di



collaborazione, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

3. L'efficacia degli incarichi e dei contratti di collaborazione decorre, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione di cui al precedente comma 1.

## ***Articolo 12***

### ***Esclusioni***

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, la direzione lavori, e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004, ivi comprese tutte le attività connesse a procedure espropriative o comunque finalizzate all'acquisizione di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche, come definite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in generale tutti gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994;
- le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- la nomina di componenti esterni all'amministrazione in commissioni di gara per l'aggiudicazione di appalti, secondo la normativa di settore, ed in commissioni di concorso per l'accesso all'impiego;
- la nomina di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## ***Articolo 13***

### ***Disposizioni finali.***

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

1.bis) Le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli Enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo degli Enti sull'osservanza delle regole da parte della medesima società.

2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.